

Decadenza - in genere (nozione, caratteri, distinzione) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4661 del 28/02/2007

Garanzia fideiussoria o autonoma - Disciplina del termine di scadenza della garanzia e del termine di decadenza per la relativa escussione - Individuazione - Coincidenza dei due termini - Nullità del termine decadenziale per l'escussione - Configurabilità - Fondamento.

Nell'ambito dei contratti di fideiussione ed autonomo di garanzia bisogna distinguere il termine di scadenza della garanzia da quello decadenziale per la sua escussione e quest'ultimo deve essere tale da non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante, con la conseguenza che tale non può ovviamente essere il termine che coincide con la scadenza dell'obbligazione, potendosi, anzi, in questo caso, configurare la sua nullità ai sensi dell'art. 2965 cod. civ.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4661 del 28/02/2007